

LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2016 N. 15**INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1985, N. 3 (ADOZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DELLA REGIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLO STATUTO)**

(Bollettino Ufficiale n. 14, del 13.07.2016)

Art. 1

(Inserimento di articolo della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione, ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 3/1985, è inserito il seguente:

“ *Articolo 3 bis*

(Fascia)

1. *La fascia della Regione Liguria è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa che la utilizzano nelle manifestazioni ufficiali come emblema dell'Ente di appartenenza.*

2. *La fascia, portata a tracolla della spalla destra, è larga 15 centimetri ed è costituita da tre bande verticali di uguali dimensioni che riportano i colori del gonfalone e termina con una frangia color oro. Nella parte ricadente sul petto, in posizione centrale, all'altezza del petto, è posto lo stemma della Regione Liguria, ai fini della immediata visibilità nelle stesse proporzioni indicate all'articolo 3, comma 2.*

3. *In caso di contestuale presenza di entrambi i Presidenti, la fascia è indossata dal Presidente della Giunta. In caso di assenza del Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, il Presidente della Giunta può delegare il Vice Presidente della Giunta o un Assessore. In loro assenza, il Presidente del Consiglio può delegare il Vice Presidente, il Consigliere Segretario o altro Consigliere.*

4. *I Consiglieri e gli Assessori sono dotati di distintivo con lo stemma dell'Ente. Il distintivo è personale, non cedibile e ad uso esclusivo dei Consiglieri e degli Assessori in carica. ”.*